SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2614)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4374)

d'iniziativa del deputato VIGORELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 febbraio 1963

Concessione di edicole a favore dei ciechi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali, competenti per territorio, devono — ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e periodici — assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana ciechi.

Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza di 20 nelle città i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle città con oltre 500 mila abitanti e di 5 nelle città con un numero di abitanti inferiore.

Art. 2.

L'Unione italiana ciechi destinerà le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita.

L'accertamento dei requisiti verrà preventivamente compiuto dagli organi della Unione italiana ciechi.

Ai ciechi assegnatari è fatto obbligo di gestire le edicole o posti di vendita direttamente o con l'assistenza di congiunti o affini di primo grado.

La violazione della disposizione di cui al comma precedente importa la decadenza dall'assegnazione.

Art. 3.

Quando gli esercizi di rivendita insistano su suolo pubblico, le relative concessioni saranno intestate all'Unione italiana ciechi, la quale fornirà ai ciechi, assegnatari delle licenze di cui alla presente legge, l'attrezzatura necessaria per l'esercizio della rivendita imputando la spesa relativa sul fondo dell'avviamento al lavoro istituito dalla legge 29 gennaio 1951, n. 37.